Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 aprile 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO–LIBRERIA DELLO STATO–PIAZZA G. VERDI 10, ROMA–TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959.

Tariffe d'ingresso alla Borsa-merci di Milano per il 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sulle Camere di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto Presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 28 agosto 1951;

Visto il decreto Presidenziale 23 aprile 1952, concernente la tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso alla Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1953, n. 45;

Vista la deliberazione n. 1094 del 3 dicembre 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano propone un abbuono sulle tariffe predette, fino al 31 dicembre 1959;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Le tariffe contemplate nel decreto Presidenziale 23 aprile 1952, sono ridotte, sino al 31 dicembre 1959, nella misura del 50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1959
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 368

(1771)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1959.

Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro a Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano anche capoluoghi di Regione;

Decreta:

A decorrere dal 16 marzo 1958 è istituito a Pistoia un Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Pistoia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1959
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 239

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1959.

Proclamazione dei notai eletti quali membri del Consiglio nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, che istituisce il Consiglio nazionale del notariato e detta norme sulla Amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 58;

Visto il risultato delle votazioni svoltesi presso i Collegi notarili, suddivisi in quattordici zone, per la elezione dei quindici membri del Consiglio nazionale del notariato;

Ritenuto che nessun reclamo è stato proposto contro la validità delle operazioni elettorali;

Proclama eletti i seguenti notai membri del Consiglio nazionale del notariato:

1ª zona: Mandelli dott. Silvio da Torino;
2ª zona: Cassanello dott. Antonio da Genova;
3ª zona: Lovato dott. Arturo da Milano;
4ª zona: Nicolini dott. Giuseppe da Mantova;
5ª zona: Voltolina dott. Gino da Venezia;
6ª zona: Stame dott. Antonio da Bologna;
7ª zona: Rogantini dott. Guido da Firenze;
8ª zona: Carusi dott. Pietro da Roma;
8ª zona: Giuliani dott. Andrea da Roma;
9ª zona: Danielli dott. Aroldo da Fermo;
10ª zona: Marano dott. Mario da Napoli;
11ª zona: Pepe dott. Nicola da Foggia;
12ª zona: Teti dott. Antonio da Catanzaro;
13ª zona: Bellassai dott. Biagio da Siracusa;
14ª zona: Coffari dott. Francesco da Cammarata.

Ordina la pubblicazione del nome degli eletti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero.

Roma, addì 28 marzo 1959

Il Ministro: GONELLA

(1796)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n. 265, il comune di Canterano (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 539 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1800)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n 264, il comune di Arsoli (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 570 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1957.

(1802)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 263, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Affile (Roma) di un mutuo di L. 2 050 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1803)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n 260, il comune di Agira (Enna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1806)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 266, il comune di Faleria (Viterbo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 410 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1799)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 259, il comune di Castel Gandolfo (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 30 230.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1801)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 262, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boretto (Reggio Emilia) di un mutuo di L. 5 150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1804)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessioni di grano tenero nazionale a reintegro di esportazioni di prodotti effettuate anteriormente al 13 novembre 1958.

Per le esportazioni, effettuate anteriormente al 13 novembre 1958, dei prodotti dell'industria della macinazione, pastificazione e panificazione, le domande di assegnazione di grano tenero nazionale a reintegro dell'esportazione, previste da tutte le precedenti disposizioni e corredate della bolletta doganale di definitiva esportazione, potranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell alimentazione, sino a tutto il giorno 20 aprile 1959.

Non saranno prese in considerazione le domande che eventualmente pervenissero allo stesso Ministero oltre il suddetto termine perentorio del 20 aprile 1959.

(1773)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Napoli

Con decreto interministeriale 10 gennaio 1959 n 3089, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto coi Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno riportata in catasto di Napoli (Sezione Vicaria) al foglio n 8, partita n 104, particelle nn 94, 96 e 97, dell'estensione di mq 158, sita in agro del predetto Comune, a suo tempo espropriata per l esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio di Somma e Vesuvio.

(1676)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del Consorzio Scolo Fontana, con sede nel comune di Castagnaro (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 54839, in data 20 marzo 1959, al Consorzio Scolo Fontana, con sede nel comune di Castagnaro (Verona), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario e ne è stato approvato lo statuto.

(1677)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di San Mauro Forte (Matera) espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2624, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n 2) nei confronti della ditta ARCIERI MASTROMATTEI Cristoforo fu Gaetano e ARCIERI MASTROMATTEI Ugo fu Tommaso, erede di ARCIERI MASTROMATTEI Tommaso fu Gaetano, rispettivamente per le quote del 50,42 % e 49,58 %, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 856.110 (lire ottocentocinquantaseimilacentodieci).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 3, particella n 20, superficie · ha 16 15 60;
2° Corpo terreni, totale superficie ha 102 51.72,
Totale generale superficie: ha. 152.00.95.

Corrige

Foglio n. 3, particella n. 20, superficie: ha. 16 11 60;
2° Corpo terreni, totale superficie: ha. 102 47.72;
Totale generale superficie: ha. 151 96 95.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Palagiano (Taranto) espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953, supplemento ordinario) nei confronti della ditta ARNESE Francesco fu Pasquale e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 45 010 (lire quarantacinquemiladieci).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Confinazione terreni:
nord: con la stessa proprietà Arnese Francesco fu Pasquale,
ovest: con la proprietà De Leonardis Michele fu Giuseppe;
sud ovest: con la strada comunale vecchia di Palagianello.

Corrige

Confinazione terreni:
nord: con la proprietà Borraccia;
ovest: con la proprietà dello stesso;
sud: con la proprietà dello stesso e eredi Montemurro e De Leonardis Antonio,
est: con la proprietà De Leonardis Antonio.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1562)

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156 relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Stigliano (Matera) espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1715 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta DEL MONTE Vincenzo fu Michele e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 4 754 431 (lire quattromilionisettecentocinquantaquattromilaquattrocentotrentuno).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 98, particella n. 4, reddito dominicale: L. 3209;
Foglio n. 101, particella n. 31, reddito dominicale: L. 12;
Foglio n. 88, particella n. 19, reddito dominicale: L. 241;
3° Corpo, totale reddito dominicale: L. 28228,58;
Totale generale reddito dominicale: L. 168677,12.

Corrige

Foglio n. 98, particella n. 4, reddito dominicale: L. 3209,26,
Foglio n. 101, particella n. 31, reddito dominicale: L. 12,60,
Foglio n. 88, particella n. 19, reddito dominicale: L. 241,22,
3° Corpo, totale reddito dominicale: L. 28228,56;
Totale generale reddito dominicale: L. 168677,10.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Ortanova (Foggia) espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3764, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta SIPARI Cristina fu Francesco e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 327.714 (lire trecentoventisettemilasettecentoquattordici).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Confinazione terreni:
sud: con Perrone Capano Raffaele fu Giuseppe;
ovest: con strada comunale Ascoli Satriano-Ordona.

Corrige

Confinazione terreni:
sud ed est: con proprietà della stessa Sipari Cristina.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Rotello (Campobasso) espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta VERUSIO Tommaso fu Giovanni e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 8740 (lire ottomilasettecentoquaranta).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 56, particella n. 16, qualità: seminatorio.
Confinazione terreni:
nord-est: con VERUSIO Vincenzo,
nord ovest: con la strada provinciale Maglianica,
sud est: con la stesso VERUSIO Tommaso fu Giovanni;
ovest: con proprietà di METASCIA e MARTUCCI.

Corrige

Foglio n. 56, particella n. 16, qualità: seminativo.
Confinazione terreni
nord-est: con proprietà dello stesso;
nord ovest: con proprietà dello stesso;
sud-est: con proprietà di VERUSIO Mariano fu Giovanni,
ovest: con proprietà di DE MATTHAEIS Maria.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1560)

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3396 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta DI LELLA Maria-Vittoria fu Ignazio e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 133 896 (lire centotrentatremilaottocentonovantasei).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n 130, particelle 13 *a*, 13-*b*, 13-*c*, 13-*d*, 13-*f* classe II

Corrige

Foglio n. 130, particelle 13 *a*, 13-*b*, 13-*c*, 13 *d*, 13-*f*: classe I

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Craco (Matera) espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n 1726 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 278 del 1° dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta LO BIANCO-CAPUTI GUIDA Filippo fu Francesco e trasferiti all'Ente per sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 218 342 (lire duecentodiciottomilatrecentoquarantadue)

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art 5, comma primo, della citata legge n 156:

Errata

Foglio n 38 particelle nn 109, 126, 127, 13, 14, 15, 16, 80, 77 foglio di mappa n 38,

Foglio n 38, particella n 127, qualità e classe: Incolto produttivo, classe unica.

Corrige

Foglio n 38, particelle nn 109, 126, 127, 13, 14, 15, 16, 80, 77 foglio di mappa n 33,

Foglio n 38, particella n. 127, qualità e classe: Incolto sterile classe —

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Ferrandina (Matera) espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1744, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta VALERIO Maria Concetta fu Ferruccio e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 1.279 122 (lire unmilioneduecentosettantanovemilacentoventidue).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n 82, particella n. 72, reddito dominicale: L 155,20,
1° Corpo terreni, totale reddito dominicale: L 2157,01;
Totale generale reddito dominicale: L. 14027,41.

Corrige

Foglio n 82 particella n 72, reddito dominicale: L 145,20,
1° Corpo terreni, totale reddito dominicale: L 2147,01;
Totale generale reddito dominicale. L. 14017,41.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1561)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Le indennità di espropriazione, dovute ai sensi dell'art 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni espropriati al nome delle ditte, di cui all'unito elenco, in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Data di decorrenza degli interessi	Ammontare indennità Lire
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Opera per la valorizzazione della Sila								
1	BERLINGIERI Anselmo fu Annibale	Crucoli	141.46.60	877	12- 8-51	211-s.o. 1	14- 9-51	27-10-51	2.235 667,88
2	BERLINGIERI Anselmo fu Annibale	Melissa	405.79.42	249	20- 4-51	93-s.o.	23- 4-51	27- 4-51	9.619.845,10
3	BERLINGIERI Anselmo fu Annibale	Melissa	948.84.37	781	22- 9-50	219-s.o.	23- 9-50	11-10-50	21.085.909 —
4	BERLINGIERI Anselmo fu Annibale	Umbriatico	126.01.90	886	12- 8-51	211-s.o. 1	14- 9-51	22-10-51	3.708.654,50

Roma, addì 11 marzo 1959

Visto, p. il *Ministro* SCARANTINO

(1485)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti e case di riposo Vittorio Emanuele di Cagliari ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 14 marzo 1959, n. 300.7.1 del Ministero per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli Ospedali riuniti e case di riposo Vittorio Emanuele di Cagliari, viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale medesimo.

(1767)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Combattente », di Perugia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 marzo 1959, i signori dott. Salvatore Caputo e avv. Guido Meniconi, residenti a Perugia, sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Combattente », di Perugia, in sostituzione del rag. Francesco Carloni e dell'ing. Alfredo Bizzarri, deceduti.

(1691)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 23 settembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Villafranca Padovana, in collegamento con l'ufficio telegrafico di Padova, mediante il circuito distinto con il n. 4712.

(1781)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

n. A-99 del 12 marzo 1959, concernente competenza delle banche per operazioni di carattere commerciale.

(1750)

Errata-corrige

Nel decreto Ministeriale 26 marzo 1959, « Modificazioni alla disciplina delle importazioni delle carni » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 in data 31 marzo 1959, la firma del Ministro per il commercio con l'estero, deve leggersi « Del Bo ».

(1822)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 1° aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,59	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	624,60	624,60
$ Can.	—	641,30	641 —	641,40	641,55	640,65	641,375	640,50	640,50	640,75
Fr. Sv.	—	143,71	143,725	143,7175	143,70	143,70	143,725	143,70	143,70	143,72
Kr. D.	—	90,27	90,27	90,28	90,30	90,30	90,275	90,25	90,26	90,25
Kr. N.	—	87,23	87,24	87,225	87,15	87,23	87,22	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv.	—	120 —	120 —	120,01	120 —	120 —	120 —	120 —	120,01	120 —
Fol.	—	164,51	164,505	164,51	164,50	164,51	164,52	164,50	164,51	164,50
Fr. B.	—	12,415	12,4141	12,416	12,41375	12,415	12,41625	12,40	12,41	12,415
Fr. Fr.	—	126,59	126,62	126,605	126,59	126,59	126,595	126,60	126,59	126,59
Lst.	—	1747,70	1747,70	1747,70	1747,25	1747,70	1747,75	1747,50	1747,50	1747,75
Dm. occ.	—	148,51	148,51	148,515	148,45	148,51	148,52	148,50	148,52	148,51
Scell. Aust.	—	23,97	23,97	23,98375	23,97	23,97	23,9825	23,95	23,98	23,98

Media dei titoli del 1° aprile 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,80
Id. 3,50 % 1902	69,70
Id. 5 % 1935	101,90
Redimibile 3,50 % 1934	90,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,35
Id. 5 % 1936	99,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,375

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	641,387
1 Franco svizzero	143,721
1 Corona danese	90,277
1 Corona norvegese	87,222
1 Corona svedese	120,005
1 Fiorino olandese	164,515
1 Franco belga	12,416
100 Franchi francesi	126,60
1 Lira sterlina	1747,725
1 Marco germanico	148,517
1 Scellino austriaco	23,983

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n 15.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	273525	36.000 —	Chiatto Eugenia, nata a Napoli il 1° novembre 1944, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921, dom. in Grumo Nevano.	Chiatto Eugenia, nata a Napoli il 1° novembre 1944, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, dom in Grumo Nevano.
Id.	273528	12.000 —	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa. nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921, vedova di Chiatto Antonio, dom. in Grumo Nevano.	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa. nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, vedova di Chiatto Antonio, dom. in Grumo Nevano.
Id.	273526	36.000 —	Chiatto Alba, nata a Grumo Nevano l'8 gennaio 1947, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921, dom. in Grumo Nevano.	Chiatto Alba, nata a Grumo Nevano l'8 gennaio 1947, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, dom. in Grumo Nevano.
Id.	273529	12.000 —	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa, nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921, dom. in Grumo Nevano	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, dom. in Grumo Nevano.
Id.	273527	36.000 —	Chiatto Antonio, nato a Grumo Nevano il 13 marzo 1956, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921, dom. in Grumo Nevano.	Chiatto Antonio, nato a Grumo Nevano il 13 marzo 1956, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, dom. in Grumo Nevano.
Id.	273530	12.000 —	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa, nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921, vedova di Chiatto Antonio, dom. in Grumo Nevano.	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, vedova di Chiatto Antonio, dom. in Grumo Nevano.
Cons.* 3,50 % (1906)	642695	56 —	Bertarelli *Rosa* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Como.	Bertarelli *Rosalinda* di Giovanni, minore, ecc,. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	384890	472,50	Piscopo *Teresa* di Vincenzo, dom. a Taurasi (Avellino).	Piscopo *Maria Teresa Anna* di Vincenzo, dom a Taurasi (Avellino).
Id.	384889	472,50	Piscopo *Giuseppina* di Vincenzo, dom. a Taurasi (Avellino) .	Piscopo *Giuseppa Emilia* di Vincenzo, dom. a Taurasi (Avellino).
B. T. Q. 5 % (1950)	3044	500 —	Laudoni Giuseppina.	Laudoni Giuseppina *fu Mauro minore sotto la patria potesta della madre Corona Clelia fu Giuseppe vedova Laudoni, dom. in Legnano (Milano).*
P. R. 3,50 % (1934)	156836	224 —	Currado *Attilio* fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Gallia *Rosina* fu Filippo vedova Currado, dom. in Portocomaro (Asti).	Currado *Alberto Attilio* fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Gallia *Maria Vittoria* fu Filippo, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	210046	1.250 —	Bertorello *Felicita* fu Bartolomeo, moglie di Eydoux Vittorio, dom. in Camerano Casasco (Asti).	Bertorello *Paola Giovanna Felicita* fu Bartolomeo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	338902	157,50	Corino *Luisa* fu Giovanni, moglie di Basso Pietro, dom a Cuneo, con usufrutto a Dalmasso Paolina fu Francesco vedova di Corino Luigi, dom a Cuneo.	Corino *Luigia* fu Giovanni, ecc , come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	2210	3.000 —	Levi *Bianca* fu Federico, moglie di Foligno Alfredo, dom. in Milano.	Levi *Ada* fu Federico, ecc , come contro.
Id.	6940	3.000 —	Catapano Anna Maria *fu Vincenzo*, moglie di Altamura Gennarino, dom. a Napoli, vincolato per dote.	Catapano Anna Maria *di Francesco Vincenzo*, ecc., come contro.
Id.	7056	2.250 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	180449	829,50	Sangiorgio *Giovanna* fu Domenico, moglie di Casulli Francesco, dom. a Mazzafra (Lecce).	Sangiorgio *Maria Giovanna* fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	878384	700 —	Sardi *Francesco Ambrogio* fu Carlo, dom in Como, ipotecato per cauzione.	Sardi *Ambrogio Francesco* fu Carlo, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	881056	13.300 —	Sardi *Francesco Ambrogio* fu Carlo, dom in Como, ipotecato per cauzione.	Sardi Ambrogio Francesco fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	829053	175 —	Pallanca *Elena* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Savona.	Pallanca *Luigia* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Savona
Rendita 5 % (1935)	243346	65 —	Mariani *Grazia* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Roma	Mariani *Maria Grazia* di Roberto, ecc, come contro.
Id.	243348	5 —	Mariani *Grazia* e Renata di Roberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, in parti uguali.	Mariani *Maria Grazia* e Renata di Roberto, minori, ecc, come contro.
Id.	248927	50 —	Mariani Renata e *Grazia* di Roberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Roma.	Mariani Renata e *Maria Grazia* di Roberto, minori, ecc, come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	289453	497 —	La Monica Flora di *Enrico*, moglie di Massari Amedeo fu Pietro, dom a Napoli, vincolato per dote.	La Monica Flora di *Errico*, ecc, come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	7977	1.750 —	Daverio *Paolo* fu Ignazio, scomparso, rappresentato dal curatore Bonomi Giuseppe, dom in Varese.	Daverio *Pietro Paolo* fu Ignazio, ecc, come contro
Rendita 5 % (1935)	237795	4.940 —	Ingo *Maria* fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Longo Domenica fu Agostino vedova Ingo, dom. in Alessandria della Rocca (Agrigento).	Ingo *Maria Teresa* fu Alfonso, ecc, come contro
B. T. N. 5 % (1959)	2252	2.500 —	De Nicola *Enrica* fu Alfonso, moglie di Sanfilippo Gaetano, dom in Catania vincolato per dote.	De Nicola *Enrichetta* fu Alfonso, ecc, come contro
Id.	2254	5 000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2257	250 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	2255	2.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	2256	750 —	Come sopra	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta

Roma, addì 5 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1390)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 37

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 12 luglio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione Biandrà di Reaglie Orsolamalia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Capitale L 5000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 12 luglio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Milano — Intestazione. Biandrà di Reaglie Orsolamalia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 2 — Capitale L. 5000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 12 luglio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Ufficio provinciale del tesoro di Milano — Intestazione· Biandrà di Reaglie Orsolamalia — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906 al portatore 2 — Capitale L 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 133 — Data: 25 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Como — Intestazione. Beretta Ferruccio fu G. B — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 6 — Capitale L 4700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2643 — Data: 31 gennaio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Bicchielli Anna — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, nominativi 8 — Capitale L. 3.470 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Sferra Gioacchino di Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934 — Capitale L. 3000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data: 10 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Citernesi Egidio fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Titoli provvisori Prestito ricostruzione redimibile 3,50 %, al portatore 3 — Capitale L. 4000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 3 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Latina — Intestazione: Formiato Crescenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 318 — Data: 10 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Novara — Intestazione: Coffano Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 3 — Capitale L. 21.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 2222 — Data 25 ottobre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione. Lucarelli Vittorio — Titoli del Debito pubblico Prestito redimibile 3,50 % - 1934 — Capitale L. 5000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 535 — Data 1° settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione Fort Maria — Titoli del Debito pubblico. Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 1 — Capitale L 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 4 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del tesoro di Savona — Intestazione Buzzoni Lino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, al portatore 3 — Capitale L 3000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 15 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Spessi Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico Titoli provvisori Prestito ricostruzione 1946, nominativi 2 obbligazioni — Capitale L. 2000

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 5 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1387)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 23 marzo 1935, n. 4069/R/Gab, con cui alla signora Urthaler Marianna nata a Valdaora il 13 luglio 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Giudici;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 20 gennaio 1959 dalla predetta, residente a Braies, e dal figlio Sigisfredo residente a Valdaora,

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n 67602/38435/19,

Visto l art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5,

Visto il decreto n 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 23 marzo 1935, n 4062/R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Giudici Marianna nata a Valdaora il 13 luglio 1908, di Giudici Sigisfredo nato a Valdaora il 5 luglio 1935, della di lui moglie Volgger Marianna nata a Racines il 13 gennaio 1933 e del figlio Ingrid nato a Brunico il 2 novembre 1958, viene ripristinato nella forma tedesca di Urthaler

Il sindaco del comune di Valdaora provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 marzo 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1655)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a venticinque posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venticinque posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti.

A) diploma di perito tecnico industriale ad indirizzo minerario o meccanico elettricista, o radiotecnico, o costruttore aeronautico, o edile o diploma di perito minerario o diploma di geometra, conseguiti presso gli istituti tecnici governativi

Nono sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32. L'indicato limite superiore di età è elevato

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

d) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940 43 o della guerra di liberazione,

e) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

f) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno,

g) per i profughi dell Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137,

h) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Am-

pezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la 2ª guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) per coloro che appartegono alle altre categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3) a 39 anni:

l) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *i*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

m) per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

o) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

p) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, con riferimento alle voci da 4 a 10 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;

q) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

r) per il personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) per i sottufficiali dell'esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere, via Molise, 2, Roma), non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) se intendano sostenere la prova facoltativa scritta ed orale di arte mineraria;

m) se intendano sostenere la prova facoltativa scritta ed orale nelle lingue estere di cui all'art. 9 del presente decreto;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915 18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana, tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*)

Sono esclusi dalla produzione dei detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da quattro a dieci della categoria nona e da tre a sei dela categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940 43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonche gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato e deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69 *ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n 130, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione,

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art 1 della legge stessa un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione,

n) gli alto atesini, di cui alla lettera *h*) dell'art 2, dovranno presentare i documenti di rito,

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione,

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100,

q) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art 7 punto 8), del bando di concorso;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate,

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero della industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma·

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato i limiti massimi di età di cui al precedente art 2, lettera *B*),

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

3) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in una delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici,

4) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio di cui al precedente art 2, primo comma

Qualora gli Istituti presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L 200,

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale,

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654 e per i mutilati od invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, il certificato deve essere rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso,

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi),

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioe arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi)· copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva. « certificato di iscrizione nelle liste di leva »

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai Distretti militari

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete·

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M S del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali,

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o piu anni di eta,

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione),

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo,

8) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo della Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, nonchè una copia integrale dello stato matricolare, con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200 Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art 8

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo A norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio

L'Amministrazione potra concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere *q*), *r*) e *s*) dell'art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi

Art 9

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma.

Prove scritte:

1) Topografia e disegno topografico

planimetria, altimetria, celerimensura, misura di superficie, tracciamento di strade e di canali, spianamento del terreno Rappresentazione grafica dei problemi topografici.

2) Meccanica.

a) statica resistenza dei materiali, applicazione al calcolo di elementi di costruzione (muri, travi, solai), strutture in ferro ed in cemento armato,

b) dinamica moto, caduta dei gravi organi principali delle macchine, lavoro, rendimento,

c) idraulica· pressione su paratoie, pressa idraulica, leggi dell'afflusso dell'acqua, moto dell'acqua nei canali e nelle condotte, perdite di carico

Prova orale·

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti

chimica industriale combustibili, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi,

mineralogia principali caratteri dei minerali piu comuni e loro riconoscimento,

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica,

nozioni di diritto amministrativo;

Il concorrente dovra specificare nella domanda di ammissione al concorso se intenda sostenere la prova facoltativa scritta e orale di arte mineraria secondo il seguente programma·

arte mineraria ricerche minerarie, scavo e armamento di gallerie e pozzi, trasporti interni ed esterni, perforazione meccanica, coltivazioni a cielo aperto e in sotterraneo, prevenzioni infortuni

Il concorrente dovrà inoltre specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso se intenda sostenere l esame facoltativo, scritto e orale, nelle lingue francese o inglese o tedesca

La prova scritta delle lingue francese o inglese o tedesca consisterà in una traduzione dalla lingua italiana con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico, la prova orale consisterà in una conversazione in cui il concorrente dovrà dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta, da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere

Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato Devono in ogni caso allegare le minute

Art 12

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata ai candidati verrà essegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

Per ogni prova di lingua estera facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui ai commi precedenti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

Art 13

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (coefficiente 202) e conseguiranno la nomina a vice perito, dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente.

In caso contrario, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori che conseguiranno la nomina a vice perito in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnata

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art 15.

Il Ministro ha facoltà di far compiere agli impiegati della carriera di concetto che rivestano la qualifica di vice perito o di perito aggiunto, che non siano in possesso del diploma di perito minerario, un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle materie minerarie, della durata di un anno, presso uno dei seguenti Istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima.

Al termine del corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art 333 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1958

p. *Il Ministro*: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1959
Registro n. 1, *foglio n.* 208

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200).

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, via Molise n 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia . . . .) via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venticinque posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2)
c) di non aver riportato condanne penali (3);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . .conseguito presso l'Istituto . . . . . .
. . . in data . . . . .
e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);
f) di / di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .
g) di voler sostenere / non voler sostenere la prova scritta ed orale facoltativa nella lingua estera di francese o inglese o tedesca;
h) di voler sostenere / non voler sostenere la prova scritta ed orale facoltativa di arte mineraria.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni , impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

Visto: per l'autenticazione della firma del sig (5) . .
. . . .

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art 2 del bando, indicare se
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi,
combattente militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti,
profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,
capo di famiglia numerosa,
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,
colpito da leggi razziali;
assistente universitario,
dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . in qualità di . . . . . .
in servizio a . presso . . . . .
e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . .
rilasciato il .
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;
licenziato in data . dall'Ente . .
. soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

p *Il Ministro*. GATTO

(1417)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame al posto di maresciallo di 1ª classe di pubblica sicurezza vice direttore della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 5 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 255 del 14 ottobre 1957, con il quale è stato bandito il concorso per esami al posto di maresciallo di 1ª classe di pubblica sicurezza vice direttore della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerata l'opportunità di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso, essendo interesse dell'Amministrazione di consentire, mediante un prevedibile aumento di concorrenti, una migliore scelta dei medesimi;

Decreta:

Art 1.

I termini fissati nel decreto Ministeriale 5 luglio 1957, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame al posto di maresciallo di 1ª classe di pubblica sicurezza vice direttore della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono riaperti fino al 31 maggio 1959

Art. 2.

I concorrenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 30, elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art 3.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1959

p *Il Ministro*: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1959
Registro n. 6 Interno, foglio n. 215.

(1786)

PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il precedente decreto n 35440 San , del 27 agosto 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1958, con il quale sono stati dichiarati i veterinari vincitori dei posti di condotta veterinaria, vacanti al 30 novembre 1955,

Considerato che occorre provvedere alla attribuzione delle condotte consorziali di Motta Camastra-Graniti e Gaggi e di Limina-Forza d'Agrò-Roccafiorita-Sant'Alessio, rese vacanti per rinunzia dei precedenti titolari,

Visto l'art. 26 del citato regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Composto Giovanni, è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Motta Camastra-Graniti e Gaggi
2. Il dott. Picciolo Giacomo è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Limina-Roccafiorita-Forza d'Agrò e Sant'Alessio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge e trasmesso ai sindaci dei Comuni capoconsorzio, per l'esecuzione.

Messina, addì 27 febbraio 1959

Il prefetto. JOANNIN

(1663)

PREFETTURA DI ROVIGO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto pari numero, in data 21 giugno 1958, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1956;

Considerato che il dott. Vittorio Cieri, vice prefetto, presidente della Commissione non può adempiere all'incarico per trasferimento in altra sede;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visti, l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

Il dott Umberto Bruno vice prefetto ispettore è designato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Vittorio Cieri.

Il presente decreto verrà pubblicato, per giorni otto consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Rovigo, addì 24 marzo 1959

Il prefetto: PANDOZY

(1787)

PREFETTURA DI VERONA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i precedenti decreti in data 12 agosto 1958, numeri 30581 e 30582, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1957, e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Angiari, Gazzo Veronese (1° reparto), Vigasio, Belfiore, Cazzano di Tramigna, Zimella e Roveredo di Gua, sono rimaste vacanti delle titolari a seguito di rinuncia o di opzione per altra sede delle vincitrici, precedentemente designate e che, pertanto, è necessario provvedere alla copertura di tali posti;

Considerato, altresì, che la condotta ostetrica di Angiari è stata soppressa a seguito della costituzione del consorzio ostetrico tra i comuni di San Pietro di Morubio e Angiari approvato con decreto prefettizio n. 46882 in data 20 febbraio 1959,

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Le ostetriche Franzoni Ines, Pachera Norma, Ronca Silvia, Rossi Gelmina, Angelini Fernanda e Galli Licia risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le sedi sotto elencate:

Franzoni Ines Gazzo Veronese (1° reparto),
Pachera Norma. Vigasio,
Roncà Silvia: Belfiore,
Rossi Gelmina Zimella;
Angelini Fernanda Cazzano di Tramigna;
Galli Licia: Roveredo di Gua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 14 marzo 1959

Il prefetto CASO

(1661)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Visto il proprio decreto n 5328 del 19 dicembre 1958, con il quale sono stati dichiarati i sanitari vincitori delle condotte mediche, vacanti al 30 novembre 1956 in provincia di Messina,

Considerato che le condotte mediche di Sant'Agata Militello e di Tortorici sono rimaste vacanti, per rinunzia dei vincitori e che occorre provvedere, in conformità degli articoli 26 e 55 del regolamento dei concorsi, alla dichiarazione di nomina dei concorrenti, che seguono in graduatoria,

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento citato,

Decreta.

A parziale modifica del decreto citato in premessa il dottor Carmelo Scaffidi è dichiarato vincitore della condotta medica di Sant'Agata Militello, il dott Michele Di Pasquale è dichiarato vincitore della condotta medica di Tortorici.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso ai Comuni predetti per l'esecuzione

Messina, addì 14 marzo 1959

Il medico provinciale capo dirigente
GIUSTOLISI

(1665)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.